

SENT. n. 20182/19  
SRON. n. 9369/19  
REP. n. 21072/19

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI ROMA  
PRIMA SEZIONE CIVILE

così composto:


dott. Vincenzo Vitalone	PRESIDENTE
dott.ssa Marzia Cruciani	GIUDICE
dott.ssa Valeria Chirico	GIUDICE REL. EST. -

riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 31043 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2016 e vertente

TRA

  
rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Fachile per procura in atti

**ATTORE**

E





**MINISTERO DELL'INTERNO**

**CONVENUTO CONTUMACE**

con l'intervento del PM presso il Tribunale

OGGETTO: riconoscimento dello status di apolide

**IN FATTO ED IN DIRITTO**

Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore esponeva: di essere nato il  a  da  e  di essere affetto sin dalla nascita da grave ipoacusia neurosensoriale profonda bilaterale che lo aveva reso sordomuto e che,



essendo in posizione irregolare sul territorio italiano, gli era precluso l'accesso alle cure mediche; che aveva frequentato regolarmente in Italia la scuola elementare e media e poi l'Istituto Speciale per sordomuti Magarotto; che viveva sin dalla nascita presso il campo Lombroso nel comune di Roma, con i genitori e i sei fratelli; che era sempre stato privo di passaporto come i fratelli e i genitori, originari della ex Repubblica Federale Socialista della Jugoslavia; che, in particolare, il padre era nato a [REDACTED] nel [REDACTED] da genitori cittadini della ex Repubblica Federativa di Jugoslavia ed era sempre vissuto in Italia, non acquisendo né la cittadinanza jugoslava né altra cittadinanza, tant'è che, con sentenza n. 32508/2010 il Tribunale di Roma gli aveva riconosciuto lo status di apolide; che la madre, nata in Italia da cittadini della ex Jugoslavia, aveva sempre vissuto a Roma, senza acquisire né la cittadinanza jugoslava, né la cittadinanza bosniaca né altra, sicchè aveva chiesto il riconoscimento dello status di apolide; che egli non era iscritto all'Anagrafe quale cittadino della Repubblica di Serbia e non possedeva i requisiti prescritti dalla legge sulla cittadinanza della Bosnia Erzegovina per l'acquisto della cittadinanza bosniaca.

L'attore chiedeva pertanto, preliminarmente, di essere autorizzato in via cautelare alla permanenza sul territorio italiano in attesa della definizione del giudizio nonché, nel merito, il riconoscimento dello status di apolide ai sensi della Convenzione di New York del 28 settembre 1954 "e per l'effetto di ordinare alla Questura competente il rilascio del permesso di soggiorno per apolidia e del titolo di viaggio".

Il precedente GI, con decreto in data 15.6.2016, rigettava l'istanza cautelare, non ricorrendone i presupposti di urgenza.

Il Ministero dell'Interno, ritualmente citato, rimaneva contumace.

La causa, istruita documentalmente, veniva rimessa alla decisione del Collegio e poi in istruttoria per l'acquisizione dei documenti di cui all'ordinanza collegiale del 4-5.9.2018; quindi veniva definitivamente rimessa alla decisione del Collegio con il termine di 60 giorni per il deposito della comparsa conclusionale.

Ciò posto, l'apolidia può essere definita come la condizione giuridica in cui si trova la persona priva di qualsiasi cittadinanza, per cause varie, che possono dare origine alla apolidia originaria (di colui il quale nasce privo di qualsiasi cittadinanza) o alla apolidia

2  
All'cc

derivata (di colui il quale, per un evento successivo alla nascita, perda la sua cittadinanza senza acquistarne altra).

In via generale occorre premettere che il rinvio effettuato dall'art. 10 Cost. alle norme ed ai trattati internazionali per la regolamentazione della condizione giuridica dello straniero consente di individuare, in assenza di una legge primaria che regoli l'accertamento in sede amministrativa dello status di apolide, nell'art. 1 della Convenzione di New York del 28 settembre 1954, ratificata dall'Italia con legge n. 306/62, l'unica disciplina regolamentatrice del suddetto status.

Ai sensi dell'art. 1 di tale Convenzione, deve considerarsi apolide la persona che nessuno Stato, sulla base del proprio ordinamento giuridico, considera come suo cittadino.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ritenuto che "appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario il giudizio contenzioso instaurato con la domanda volta ad ottenere l'accertamento dello status di apolide di cui alla convenzione di N. Y. del 28/9/1954 ed all' art. 17 del D.P.R. 12/10/1993 n. 572, trattandosi di un procedimento sullo stato e capacità delle persone, attribuito in via esclusiva al Tribunale dall'art. 9 c.p.c. , nonché relativo ad un diritto civile e politico, la cui tutela è sempre ammessa ex art. 113 Cost. davanti al giudice ordinario" (cfr. Cass. Sez. Un. 28873/08).

*"I fatti costitutivi del diritto al riconoscimento dello status di apolide sono, da un lato, la condizione di soggetto privo di qualsiasi cittadinanza, dall'altro, la residenza nel territorio dello Stato italiano. Quanto al primo elemento, è del tutto pacifico, sia nella giurisprudenza di legittimità che in quella di merito, che l'onere della prova gravante sul soggetto istante è riferito esclusivamente allo Stato o agli Stati con cui egli intrattenga o abbia intrattenuto rapporti significativi (ovvero, per meglio dire, rapporti produttivi dell'effetto di acquisizione automatica o a domanda dello status civitatis, ad esempio perché vi è nato o vi ha risieduto). Se, infatti, fosse riferito a tutti gli Stati del mondo, determinerebbe una probatio diabolica, trattandosi di un fatto negativo assolutamente indeterminato...." (Cass. civ. 28153/17). La Suprema Corte "ha ulteriormente chiarito che, stante la natura dei diritti da proteggere e l'assimilabilità della condizione del richiedente lo status di apolide a quella dello straniero richiedente la protezione internazionale, l'onus probandi ricadente sul primo deve ritenersi parimenti attenuato..." (vedi Cass. civ. citata). Secondo quanto statuito*



dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 28873 del 2008, "l'esame della domanda avente ad oggetto l'accertamento dello status di apolide deve essere condotto alla luce della legislazione in materia dello Stato di riferimento, presupponendo la valutazione delle norme che regolano tale aspetto nello Stato con il quale il soggetto ha avuto un legame giuridicamente rilevante. Proprio come chiariscono le Linee guida dell'UNHCR, il "fatto" (ad es., una certificazione anagrafica) deve essere illuminato dal "diritto" (la legge straniera sulla cittadinanza): ciò al fine di verificare quali siano, a livello normativo, le condizioni cui lo Stato con cui il richiedente ha un collegamento (ad es., perché vi è nato, vi ha risieduto per un certo periodo di tempo, o perché uno o entrambi i genitori sono cittadini di quello Stato) subordina l'acquisizione dello status civitatis". (vedi Cass. civ. citata).

Nel caso di specie, l'attore è nato il [redacted] (come da estratto dell'atto di nascita prodotto); a riscontro della dedotta stabile residenza dello stesso in Italia, va rilevato che la sentenza irrevocabile n 1111/2013 del Tribunale di Roma, dichiarativa dello status di apolide del padre e l'ordinanza della Corte di Cassazione del 24.11.2015, con cui è stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma che ha negato il riconoscimento dello status di apolide alla madre, danno atto rispettivamente che il padre dell'attore, pur essendo nato a Mostar, è vissuto in Italia almeno dal 1990 in poi e che la madre, nata in Italia, è sempre vissuta in questo Paese (come accertato dalla sentenza della Corte d'Appello richiamata nella premessa dell'ordinanza della Suprema Corte). Pertanto, è del tutto verosimile che il figlio [redacted] nato in Italia, vi abbia risieduto ininterrottamente insieme ai suoi genitori. Peraltro, le due sorelle dell'attore, [redacted] ed [redacted] nate rispettivamente nel [redacted] e nel [redacted] come chiarito dal difensore, hanno acquisito la cittadinanza italiana ex art. 4 co 2 l. 91/92, entro un anno dalla maggiore età, per essere nate in Italia ed avervi risieduto senza interruzioni, ad ulteriore conferma della ininterrotta permanenza dell'intero nucleo familiare sul territorio italiano.

L'attore ha inoltre documentato di non essere iscritto nei registri dei Cittadini della Bosnia ed Erzegovina e della Federazione della Bosnia ed Erzegovina in Mostar (vedi certificato del 10.2.2014 allegato sub 2 alla citazione).

Premesso che [redacted] ormai quasi ventisettenne, non ha più i requisiti per ottenere la cittadinanza italiana ex art. 4 co 2 l. 91/92 (essendo decorso il termine per effettuare la dichiarazione ivi prevista), ritiene il Tribunale che lo stesso non abbia nemmeno i requisiti prescritti dalla vigente legislazione sulla cittadinanza della Bosnia Erzegovina per il riconoscimento della cittadinanza bosniaca (nel caso di specie, "lo Stato di riferimento" è la Bosnia, essendo il padre di [redacted] nato a [redacted] da cittadini della ex Repubblica Federativa di Jugoslavia e la madre in Italia da cittadina bosniaca).

A tal proposito si rileva quanto segue.

L'art. 5 della legge sulla cittadinanza della Bosnia ed Erzegovina, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 13/99 prevede che lo status di cittadino possa essere acquisito: per origine (art. 6); per nascita sul territorio della Bosnia ed Erzegovina, limitatamente al bambino nato o trovato nel territorio della Repubblica della Bosnia ed Erzegovina i cui genitori sono ignoti o la cui cittadinanza non è nota o se il bambino in mancanza del riconoscimento della cittadinanza Bosniaca dovesse rimanere privo di cittadinanza (art. 7); per adozione (art. 8); per naturalizzazione (artt. 9-10); sulla base di accordi e trattati internazionali.

Poichè gli artt. 6 e 7 della citata legge regolamentano l'acquisto della cittadinanza per discendenza e per nascita dei soli bambini nati o rinvenuti sul territorio bosniaco dopo l'entrata in vigore della Costituzione (anno 1995), essi non sono applicabili all'attore, in quanto nato nel 1992 ed ininterrottamente residente in Italia.

Proprio in ragione della stabile residenza in Italia, l'attore non può accedere nemmeno alla naturalizzazione, sia ai sensi dell'art.9 della legge sopra citata, che, prevede, tra gli altri requisiti, la residenza continuativa in Bosnia ed Erzegovina per almeno otto anni, sia ai sensi dell'art. 10 della medesima legge, che prevede un'ipotesi di naturalizzazione "facilitata" con riferimento a coloro che sono sposati con un cittadino della Bosnia ed Erzegovina e che ivi risiedono continuativamente da almeno tre anni.

Infine, sebbene sia passata in giudicato, in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso per Cassazione, la sentenza n 7791/2014 della Corte d'Appello di Roma, la quale ha accertato che [redacted] madre dell'attore, "era figlia di cittadina bosniaca: il che le aveva attribuito la cittadinanza bosniaca ai sensi dell'art. 37 della legge sulla cittadinanza della

5  
[Handwritten signature]

Repubblica di Bosnia- Erzegovina...che riconosce la cittadinanza bosniaca a tutti coloro che ne erano in possesso al momento della dissoluzione della Repubblica iugoslava, tra i quali andava annoverata l'appellata, cittadina iure sanguinis per parte di madre..", non può ritenersi avvenuto l'ulteriore acquisto della cittadinanza bosniaca materna iure sanguinis in capo a [REDACTED] Ciò anzitutto in quanto il citato art 37 riconosce la cittadinanza bosniaca a tutte le persone che avevano la cittadinanza della Repubblica di Bosnia Erzegovina prima dell'entrata in vigore della Costituzione, "comprese tutte le persone che avevano la cittadinanza della Repubblica di Bosnia Erzegovina fino al 6 aprile 1992", tra i quali ultimi non può farsi rientrare l'odierno attore (in ragione della trasmissione iure sanguinis della cittadinanza bosniaca materna) in quanto nato in data successiva al 6 aprile 1992. Inoltre, dovendo, nel caso di specie, ritenersi provata la continuativa residenza di [REDACTED] sul territorio italiano ed in assenza, perciò, di prova che abbia mai risieduto in Bosnia, pur volendosi ipotizzare la trasmissione iure sanguinis all'attore della cittadinanza bosniaca materna, nemmeno ricorrerebbero i presupposti per l'attribuzione della cittadinanza previsti dall'art. 38, della sopracitata legge, secondo cui tutte le persone aventi la cittadinanza bosniaca "in conformità con questa legge e che nel momento in cui questa legge è entrata in vigore vivevano all'estero, sono considerati cittadini dell'Entità in cui erano residenti permanenti prima del 6 aprile 1992...." (comma 2) e secondo cui gli ex cittadini della estinta Repubblica Federale socialista di Jugoslavia che, dal 6 aprile 1992 all'entrata in vigore della nuova legge, "hanno preso residenza permanente nel territorio di un'Entità e che mantengono questa residenza per due anni dopo l'entrata in vigore" della legge medesima, possono chiedere ed ottenere la cittadinanza, ad un tempo, della "Entità" e della Bosnia Erzegovina (comma 3), al pari degli ex cittadini della SFRY che tra l'entrata in vigore della legge ed il 31 dicembre 1998 abbiano preso residenza permanente in una "Entity" mantenendola per tre anni continuativi (comma 4).

Sussistono, pertanto, i presupposti per il riconoscimento dello status di apolide ai sensi della convenzione di N. Y. del 1954, in quanto [REDACTED] non è cittadino italiano e non risulta in possesso dei requisiti per acquistare la cittadinanza bosniaca materna.



Quanto alla richiesta di ordinare alla Questura il rilascio "del permesso di soggiorno per apolidia e del titolo di viaggio", trattasi di provvedimenti da richiedersi non al Giudice adito per il riconoscimento dell'apolidia bensì all'Autorità Amministrativa, la quale dovrà valutare la sussistenza di tutti i presupposti per la loro adozione, potendo l'Autorità giudiziaria essere adita solo per far valere la illegittimità di un eventuale diniego.

Le spese di lite, in considerazione della non opposizione del Ministero convenuto, rimasto contumace, vanno dichiarate irripetibili

**P.Q.M.**

definitivamente pronunciando, così provvede:

riconosce a [redacted] nato a [redacted] lo status di apolide, ai sensi e per gli effetti della Convenzione di New York del 28.9.54, ratificata in Italia con legge n. 306/62;

ordina al Ministero dell'Interno e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, dello status di apolide della persona indicata;

dichiara irripetibili le spese di lite.

Roma, 4.9.2019


L'ESTENSORE

dott.ssa Valeria Chirico



IL PRESIDENTE

dott. Vincenzo Vitalone



**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**  
**Depositato in Cancelleria**



Roma il 21 OTT. 2019

